



COMUNE DI FRATTA POLESINE
Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 06/06/2023

CAPITOLO I

PRINCIPI E DEFINIZIONI

ART. 1 – PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il Comune di Fratta Polesine, in conformità ai principi sanciti dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce l'importanza vitale che il verde riveste come componente fondamentale del paesaggio, nonché per i servizi ecosistemici che offre all'ambiente stesso e alla società, quali la tutela e la protezione della biodiversità, la regolazione del ciclo dell'acqua, del carbonio e dei macronutrienti del suolo, la filtrazione di acqua e aria, la formazione di suolo, il benessere psico-fisico derivante dalla fruizione ricreativo-turistica delle aree verdi. In particolare, il verde urbano svolge il fondamentale ruolo ecologico di mitigazione delle condizioni pedoclimatiche a livello locale, influenzando sugli eccessi termici nei mesi estivi, alla fissazione del carbonio atmosferico, alla capacità fonoassorbente delle chiome e alla capacità di controllare il flusso delle acque meteoriche.

2. Con il presente Regolamento il Comune di Fratta Polesine intende disciplinare, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta progettazione, gestione e fruizione della vegetazione delle aree verdi in ambito pubblico e privato, secondo criteri tecnico-scientifici propri della selvicoltura urbana, dell'ecologia del paesaggio, al fine di valorizzare gli effetti sui servizi ecosistemici dovuti vegetazione in ambito urbano, di cui al comma 1.

3. Le finalità del presente regolamento sono le seguenti:

- migliorare i servizi ecosistemici e la sostenibilità ambientale ed economica degli interventi di gestione del verde esistente, riconoscendone il valore ambientale, paesaggistico, sociale ed estetico-culturale, come definito dalla L. 10/2013, sia della vegetazione in ambito urbano, sia di quella in aree rurali prevalentemente spontanea che caratterizza il paesaggio agrario;
- indicare le modalità di intervento sul verde più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi, per consentire una maggior accessibilità ed un loro collegamento allo scopo di definire un vero e proprio sistema del verde e favorire la realizzazione di reti ecologiche urbane;
- favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità
- tutelare il patrimonio arboreo e paesaggistico
- regolamentare l'uso di parchi e giardini pubblici

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **Potatura:** intervento di contenimento della chioma eseguito nel rispetto dell'integrità strutturale e fisiologica dell'albero.
- b) **Potatura di rimonda:** taglio dei rami secchi, danneggiati o ammalorati, presenti nella chioma dell'albero.
- c) **Siepi di confine:** siepi delimitanti i confini di proprietà, generalmente costituite da specie sempreverdi, sia arbustive che arboree, idonee alla formazione di schermature e alla potatura frequente.
- d) **Area di rispetto dell'albero:** superficie individuata dalla proiezione a terra della chioma dell'albero.
- e) **Specie decidue:** albero/arbusto che perde le foglie nel periodo del riposo vegetativo.
- f) **Specie sempreverde:** albero/arbusto che non perde le foglie durante il periodo vegetativo.
- g) **Capitozzatura:** taglio del cimale, delle branche principali e/o dei rami grossi di un albero.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, che detta disposizioni per la tutela e manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato, si applica sia alle aree verdi di proprietà del Comune, comprese le alberature stradali e i parchi, sia alle aree private presenti nel territorio comunale.

2. Sono escluse le formazioni di origine artificiale ad uso agronomico o di agro-forestazione, gli impianti di arboricoltura da legno, gli impianti di arboricoltura da frutto, le tartufaie di origine artificiale, aree vincolate da Enti sovraordinati all'amministrazione comunale.

3. L'Amministrazione Comunale, mediante il competente Servizio, fornisce, a titolo gratuito, a chiunque lo richieda, indicazioni utili alla gestione del verde privato.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ART. 4 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sul verde pubblico, nonché le potature e gli abbattimenti di alberature effettuati dall'Amministrazione comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento.
2. Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico da parte dei servizi competenti, si intendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali: interventi di sistemazione o rimozione di alberi che possono creare pericolo per la pubblica incolumità, lo sfalcio delle aree destinate a prato, l'eliminazione di piante infestanti e l'uso di mezzi agricoli o speciali e quant'altro necessario che non contrasti con i principi del presente regolamento.

ART. 5 – SALVAGUARDIA

Gli spazi verdi urbani sono patrimonio di tutta la comunità e come tale deve essere protetto. Il presente regolamento prevede la salvaguardia di:

- alberature
 - alberate
 - maceri, canali e specchi d'acqua
 - macchie miste spontanee e siepi interpoderali
1. Sono oggetto di salvaguardia le **alberature** aventi una circonferenza superiore a 60 cm, misura rilevata a 150 cm. dal suolo. Devono intendersi salvaguardati anche tutti gli alberi piantati in sostituzione di altri abbattuti indipendentemente dalla circonferenza.
 2. L' **alberata** è un filare di alberi piantato lungo una strada, un viale o un corso d'acqua al fine di migliorarne l'aspetto ed il decoro. Le alberate costituiscono un elemento fondamentale del decoro cittadino e rurale e sono pertanto un patrimonio da tutelare, difendere e rinnovare.
 3. I **maceri, i canali per l'irrigazione, gli specchi d'acqua** e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati. E' vietato il loro tombinamento, a meno che non sia motivato da esigenze igienico - sanitarie, che dovranno essere comunque autorizzate dall'Amministrazione Comunale. Nei maceri, nei canali e negli specchi d'acqua è vietato lo scarico di rifiuti, di sostanze inquinanti e di liquami. Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.
 4. Sono vietati il danneggiamento e l'estirpazione delle **macchie miste spontanee** e delle **siepi interpoderali**.
 5. Salvo i casi di imminente pericolo per persone o cose, chi intende abbattere alberi o intraprendere delle azioni di modifica degli elementi del patrimonio verde comunale salvaguardato come da elenco sopra riportato, deve inoltrare specifica richiesta di autorizzazione all'Amministrazione Comunale utilizzando la modulistica predisposta (**allegato 1**) indicando nella stessa la tipologia delle essenze e le ragioni dell'intervento.

ART. 6 – ALBERI DI INTERESSE STORICO, BOTANICO, PAESAGGISTICO

1. Ai sensi della Legge n.10 del 14.01.2013 avente ad oggetto "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" sono considerate alberature d'interesse storico, botanico, architettonico, paesaggistico o monumentale, gli alberi singoli od i complessi vegetali per maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali.
2. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale realizzare, entro un anno dall'approvazione del presente regolamento, un censimento delle alberature di pregio presenti sul territorio comunale e di tutte le specie vegetali arboree/arbustive di parchi e strade comunali, in modo da disporre di uno strumento conoscitivo per eccellenza, inteso come una sorta di collezione di dati variamente organizzati, aventi lo scopo di fornire una fotografia del patrimonio vegetale del territorio comunale e delle principali condizioni ambientali in cui sono inseriti. Il suddetto censimento potrà essere integrato anche attraverso segnalazione da parte di cittadini e di associazioni relativamente ad esemplari arborei di pregio storico o naturalistico: l'inserimento di tali esemplari tra quelli da sottoporre a tutela sarà valutato con gli stessi criteri utilizzati per il censimento effettuato dall'Amministrazione comunale.
3. Una volta individuati, gli alberi di pregio verranno posti sotto speciale tutela ai sensi e per gli effetti della

citata legge n.10/2013.

4. Tutti gli interventi da effettuare per la manutenzione o l'abbattimento sugli alberi di pregio comunale, sia di proprietà pubblica sia di proprietà privata, devono essere preventivamente autorizzati da parte dell'ufficio tecnico comunale, previa acquisizione di apposita perizia, redatta da un dottore agronomo o da un perito agrario, relativa alla tipologia di intervento proposto. Nel caso di interventi su alberature di pregio non vale il silenzio-assenso, ma deve essere necessariamente acquisito un parere espresso da parte dell'Amministrazione Comunale preliminarmente a qualsiasi intervento.

ART. 7 – ABBATTIMENTI

1. L'abbattimento di alberature è consentito, di norma, solo nei casi di stretta necessità. La stretta necessità è rappresentata dalla morte dell'albero, da una condizione di pericolo per persone o cose e dall'obbligo di rispetto di ordinanze giudiziarie, delle normative urbanistiche, edilizie e prefettizie o altri provvedimenti coercitivi

2. Gli alberi e le siepi interpoderali abbattute su suolo pubblico devono essere sostituiti, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee.

3. Gli alberi posti in sostituzione devono essere di prima scelta ed avere un'altezza minima di 200 cm o una circonferenza di 12/14 cm misurata a 150 cm dal suolo.

4. Salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

ART. 8 – POTATURE

1. Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, necessita esclusivamente di potature di rimonda, limitatamente alla rimozione delle parti di chioma secchie, lesionate o alterate. Una potatura mal eseguita comporta stravolgimenti del portamento, che nei casi più severi ne compromette il ciclo biologico, la stabilità meccanica e può favorire l'insediamento di organismi patogeni. La potatura, inoltre influisce sulle condizioni energetiche proprie dell'albero, quindi è un intervento che riveste di norma carattere di straordinarietà, da eseguirsi limitando il più possibile la dimensione delle ferite.

2. Gli interventi dovranno essere preferibilmente effettuati:

- per le specie decidue nel periodo autunno/invernale (novembre-aprile);
- per le specie sempreverdi nei periodi di riposo vegetativo (dicembre-febbraio e luglio-agosto).

3. Per il verde esistente, nel caso in cui l'area di rispetto dell'albero superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.

4. La capitozzatura è da evitarsi il più possibile, poiché i tessuti scoperti sono soggetti a maggior rischio di attacchi di patogeni o eccessivo riscaldamento dei vasi, l'albero può essere soggetto a rotture, le gemme che vengono attivate successivamente al taglio danno origine a nuovi rami disordinati, che richiedono maggiore manutenzione nel tempo.

Art. 9 – SALVAGURDIA DELLE NIDIFICAZIONI

1. In ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 157 del 11.02.1992 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, è fatto divieto di abbattere e/o potare alberi e arbusti che presentino nella chioma nidificazioni di uccelli di qualsiasi specie.

2. Qualora sia assolutamente necessario effettuare interventi ad alberature sulle quali siano presenti nidificazioni, sarà premura del proprietario contattare le associazioni di protezione della fauna selvatica (Uffici della Provincia di Rovigo) prima di richiedere l'autorizzazione al Comune, al fine di mettere in atto tutte le azioni necessarie alla salvaguardia dei nidi stessi, delle uova e/o dei piccoli volatili presenti nei nidi.

ART. 10 – DANNEGGIAMENTI

1. Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e che quindi espongano le stesse a rischio di cedimento strutturale e/o all'insorgenza di patologie o alterino in modo permanente le loro potenzialità funzionali.

2. È vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza, salvo casi di pubblica sicurezza.
3. È vietato impermeabilizzare attraverso la posa di pavimentazione non drenante l'area di pertinenza delle alberature.
4. È vietato affiggere sulle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, cartelli, manifesti e simili.

ART. 11 – DIFESA FITOSANITARIA

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti (animali, vegetali, funghi, batteri, virus) che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato, nelle modalità previste dalla normativa vigente o dal Servizio Fitosanitario Regionale.
2. In particolare è obbligatoria la lotta contro:
 - Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*), D.M. 30 ottobre 2007;
 - Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*), D.M. 29 febbraio 2012;
 - Colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), D.M. 10 settembre 1999.
3. Ai metodi chimici devono essere preferiti mezzi di lotta integrata agli organismi nocivi per ridurre l'impatto ambientale, in particolare sugli insetti impollinatori, limitando l'uso di prodotti fitosanitari di origine chimica e il numero di trattamenti, favorendo quindi pratiche di difesa a basso impatto per l'ambiente e per la salute umana.

ART. 12 – AREE ASSEGNATE AI CITTADINI

1. Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche, in forma di volontariato, la manutenzione di piccole aree di verde pubblico e la gestione di servizi ad esse collegati.

ART. 13 – CRITERI MINIMI DI PROGETTAZIONE

1. I nuovi impianti dovranno favorire soluzioni che incrementano la biodiversità in termini di ricchezza di specie e di relazioni trofiche ed energetiche, con utilizzo prevalente di specie adatte alle condizioni climatiche locali. Tra i fattori da considerare per la scelta delle specie vi sono: portamento, area della chioma a maturità, eventuale produzione di frutti, capacità pollonifera, tendenza a sviluppare radici superficiali, fertilità dei suoli e il contenuto in sostanza organica, tossicità o allergenicità di piante o parti di esse. L'**allegato 2** al presente regolamento riporta l'elenco delle alberature consigliate e di quelle sconsigliate.
2. Le realizzazioni di nuovi spazi verdi dovranno integrarsi nell'insieme del verde urbano presente in termini di qualità estetica e funzionale attraverso la scelta di corrette specie vegetali e idonea collocazione spaziale, soluzioni a bassa esigenza gestionale, riduzione dei consumi energetici e idrici, uso di materiali ecocompatibili e materiali riciclati e/o biodegradabili.

CAPITOLO III **OBBLIGHI DEI PROPRIETARI**

ART. 14 – DOVERI DEI PRIVATI, COMPRESI PROPRIETARI DI LOTTI ED EDIFICI ABBANDONATI

1. Si impone ai proprietari, ai possessori, agli usufruttuari, ai conduttori ed ai detentori a qualunque titolo di terreni o fondi rustici o parti di essi, nonché di pertinenze o corti a servizio di edifici, di renderli puliti e sgombri da materiali, rifiuti o quant'altro possa pregiudicare la salubrità e la sicurezza dei luoghi e delle proprietà contermini.
2. Si impone altresì lo sfalcio di erbe ed arbusti e la pulizia dei suddetti luoghi da ogni sorta di seccume vegetale che possa ingenerare danno alla salute pubblica e privata nonché pericolo di incendi. La

cura del verde è particolarmente importante per fronteggiare la diffusione del virus West Nile.

3. L'abbruciamento dei residui vegetali è comunque sempre vietato in tutto il territorio comunale all'interno del perimetro dei centri abitati e nel periodo dall'1 aprile al 30 settembre, di ogni anno, fuori dai centri abitati, e comunque quanto previsto secondo la L.R. 2 aprile 2001 n. 11 Art. 56.
4. Qualora i terreni di cui sopra siano frontisti con il suolo pubblico o la pubblica via è fatto obbligo la risagomatura delle siepi, delle alberature e simili che pregiudichino la pulizia, il decoro, l'efficacia dell'illuminazione pubblica e la viabilità dei luoghi.
5. I proprietari di aree verdi sono tenuti a provvedere, in maniera costante e continuativa, ai necessari interventi di pulizia del verde privato che risulti in stato di cattiva manutenzione o abbandono (con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni) effettuando quanto segue:
 - taglio della vegetazione incolta e sfalcio di erbe infestanti, avendo cura di mantenere costantemente un'altezza contenuta del manto erboso (max 50 cm);
 - taglio di arbusti e alberi cresciuti impropriamente nei terreni incolti;
 - taglio di rami che si protendono su suolo pubblico o privato;
 - tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere le strade.
6. Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua in fregio alle strade è fatto obbligo ai frontisti di provvedere alle opere strettamente necessarie per mantenere la funzionalità idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque. E' vietato incendiare le sponde di fossi, scoli, canali o argini dei fiumi, allo scopo di eliminarne l'erba.
7. Compatibilmente con le esigenze agronomiche delle aziende, gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla creazione ed al mantenimento del paesaggio tipico della pianura padana in un'ottica di ampliamento della variabilità ambientale, mirando alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema, e per questo utilizzando le specie autoctone di questa area.

CAPITOLO IV

USO PARCHI E GIARDINI

Art. 15 - Disposizioni generali

1. La fruizione e l'uso dei parchi e giardini è disciplinato dalle disposizioni generali di legge e dalle norme del presente Regolamento, le quali perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa, didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento, senza turbative, degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

Art. 16 - Accesso ai parchi e giardini

1. Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento, è dato libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.

Art. 17 - Uso degli spazi verdi e comportamenti vietati

1. Gli spazi a verde sono riservati al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali/ricreative.
2. E' vietato ogni comportamento che determini danni all'ambiente e alla vegetazione.
3. E' vietato gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti.
4. E' vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.
5. E' vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cotica erbosa e le specie arboree ed arbustive o scavare il terreno.
6. Nei parchi e nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso a biciclette, monopattini, pattini, skate-boards ed altri veicoli non motorizzati e veicoli trainati da animali.
7. Nei parchi e nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, il parcheggio e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate, alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi

asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi: motocarrozze per il trasporto di portatori di handicap, mezzi di soccorso o di vigilanza e controllo in servizio, mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde

8. E' vietato sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini.
9. E' vietato campeggiare e accendere fuochi.
10. E' vietato svolgere attività rumorosa non espressamente autorizzata
11. Nelle aree attrezzate recintate, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini, è consentito l'accesso agli animali, purché accompagnati e tenuti al guinzaglio (es.: cani, gatti, ecc.), ed è obbligatorio raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi.
12. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
13. E' fatto divieto di fumare nelle aree verdi attrezzate con giochi per bambini.
14. Ogni qual volta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari verranno interdetti al pubblico previo avviso
15. Sono comunque vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone.
16. La trasgressione anche ad uno solo dei commi del presente articolo comporta l'applicazione delle relative sanzioni come indicato all'art. 18.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 – SANZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni dettate dal presente Regolamento rappresentano illeciti amministrativi e ad essi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, da 25,00 euro a 500,00 euro, a seconda della gravità dell'infrazione.
2. Gli interventi di pulizia a carico degli inadempienti dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre i 15 giorni dalla notifica del verbale di contestazione da parte degli organi predisposti al controllo con avvertenza che, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale, sarà facoltà del Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, provvedere d'ufficio addebitando tutte le spese sostenute, ai soggetti obbligati.

ART. 19 – VIGILANZA E ACCERTAMENTI

1. Della vigilanza e dell'accertamento delle violazioni alle norme contemplate dal Regolamento, sono incaricati, nell'ambito delle rispettive mansioni, il Servizio comunale di Polizia Locale, gli appartenenti alle Forze di Polizia, nonché i funzionari preposti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981.

ART. 20– DISPOSIZIONI FINALI

1. Con l'approvazione del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni comunali previste dai precedenti regolamenti in materia.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa statale e regionale.

ART. 21 – PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Nell'individuazione delle regole per lo sviluppo urbanistico ed edilizio del territorio mediante disposizioni strutturali (PAT) ed operative (PI) l'amministrazione tiene conto delle risorse territoriali e ambientali censite

ART. 22 - INDENNIZZI PER DANNI O REINTEGRI DEL PATRIMONIO ARBOREO E ARBUSTIVO PUBBLICO E PRIVATO, ARREDI E ATTREZZATURE PUBBLICHE NELLE AREE VERDI

1. In caso di danneggiamenti o di abbattimenti di esemplari arborei o arbustivi pubblici o privati e/o ad arredi,

attrezzature, pavimentazioni o superfici a prato delle aree verdi pubbliche, in violazione delle norme del presente regolamento, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido individuati ai sensi dell'articolo precedente sono tenuti alla riduzione in pristino a proprie spese.

2. In caso di mancata riduzione in pristino degli esemplari arborei o arbustivi danneggiati o abbattuti, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido individuati ai sensi dell'articolo precedente sono tenuti al pagamento di un indennizzo determinato in base a quanto previsto dall'art. 18 del presente regolamento.

Allegato 1 – Modulo per richiesta abbattimento albero o intervento su verde privato

AL COMUNE DI FRATTA POLESINE (RO)
VIA G. TASSO N. 37

UFFICIO TECNICO - AMBIENTE

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO DI ALBERO/I O INTERVENTO SU VERDE PRIVATO

Il sottoscrittoresidente in
telefono....., in qualità di (proprietario,
amministratore del condominio, altro...), richiede autorizzazione all'abbattimento di nr.
albero/i, appartenente/i alla specie
circonferenza ad 1 metro.....altezza.....
sito/i in
.....
.....

L'abbattimento risulta necessario perché
.....
.....

(indicare, eventualmente allegando una relazione con ulteriori informazioni, le motivazioni: per esempio pianta pericolante, ovvero pericolosa per le sue condizioni fitopatologiche e strutturali, ovvero interferenza con manufatti esistenti o da realizzare).

Si allegano:

- foto dell'albero;
- Nel caso di pianta ritenuta pericolosa ed instabile, relazione fitopatologica ovvero fitostatica redatta da professionista abilitato;
- Nel caso di danni arrecati dalla pianta a manufatti, infrastrutture deve essere allegata una documentazione che attesti i danni;
- Nel caso di richieste di abbattimento legate alla realizzazione di lavorazioni o trasformazioni edili, relazione tecnica dettagliata, sottoscritta da tecnico competente, che evidenzi la necessità dell'abbattimento per l'esistenza di normative sovra ordinate ovvero l'inesistenza di soluzioni tecniche alternative in caso di interferenze con manufatti.

Data

Allegato 2 – Alberature consigliate e sconsigliate per i nuovi impianti e sostituzioni

Alberature consigliate per i nuovi impianti e sostituzioni

Acer campestre*

Acer latanoides*

Acer platanoides columnaris*
Acer platanoides crimson king*
Acer platanoides drummondii*
Acer pseudoplatanus
Aesculus x carnea
(Alnus glutinosa)
Alnus incana
Amelanchier ovalis
(Betula pendula)
Carpinus betulus
Catalpa
bignonioides Celtis
australis
Cercis siliquastrum
Cupressus sempervirens
Fraxinus excelsior*
Fraxinus excelsior pendula*
Fraxinus ornus
Ginkgo biloba
Gleditschia triacanthos (var senza spine)
Juglas nigra
Koelreuteria
paniuculata
Lagestroemia
Laurus nobilis*
(Liquidambar styraciflua)
(Liriodendron tulipifera)
Magnolia grandiflora
Magnolia stellata
Malus spp
Malus
floribunda Melia
azedarach
Morus alba
Moris nigra
Ostrya carpinifolia
Parrotia persica
Paulownia
(Pinus pinea)
(Pinus
sylvestris)
Platanus occidentalis
Platanus orientalis
(Populus alba)
(Populus nigra)
(Populus nigra italica)
Prunus cerasifera
Prunus cerasifera pissardii
Prunus cerasifera
pendula Prunus avium*
Pterocarya fraxinifolia
Pyrus callieriana "Chanticleer"
Pyrus spp.
Quercus pubescens
Quercus robur
(Robinia
pseudoacacia)
(Robinia umbriculifera)
(Robinia pseudoacacia pyramidalis)
(Salix babylonica)
Sophora

japonica Sorbus
aria
Sorbus
domestica
Taxus baccata
Tilia cordata*
Tilia x europea
Tilia x euchlora *
Tilia hybrida
Tilia platyphyllos *
Tilia tomentosa *
Ulmus laevis
Ulmus campestris
Ulmus pumila

Sulla base delle indicazioni dell'Istituto di Biometereologia del consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) IBIMET di Bologna, alcune delle specie elencate sono dotate di una buona captazione delle polveri e di una ridotta emissione di VOC biogeniche (composti organici volatili precursori dell'ozono) e sono pertanto da privilegiare nei nuovi impianti arborei ai fini di migliorare la funzione di biocompensazione della vegetazione urbana. Nell'elenco le suddette specie sono contrassegnate da un asterisco.

Le specie indicate tra parentesi, sono invece, da utilizzare con cautela per le emergenti difficoltà di adattamento all'ambiente urbano e per motivi di resistenza alle malattie e agli agenti atmosferici.

Al fine di prevenire la diffusione della malattia nota con il nome "Colpo di fuoco batterico" (*Erwinia amylovora*), **si consiglia di limitare l'impiego delle piante della famiglia delle Rosacee**, tra cui si ricordano per la loro sensibilità:

- agazzino (*Pyracantha coccinea*)
- azzeruolo (*Crataegus azarolus*)
- biancospino distilo (*Crataegus oxyacantha*)
- biancospino monostilo (*Crataegus monogyna*)
- melo selvatico (*Malus sylvestris*)
- perastro (*Pyrus pyraeaster*)
- pero selvatico (*Pyrus communis*)
- sorbo domestico (*Sorbus domestica*).

E' **sconsigliato l'impianto delle seguenti specie** perché tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona e per ragioni di salvaguardia del paesaggio:

- acacia o robinia (*Robinia pseudoacacia*)
- ailanto (*Ailanthus altissima*)
- falso indaco (*Amorpha fruticosa*)
- Famiglia delle Agavacee
- Famiglia delle Palme
- Famiglia delle Musacee
- *Phyllostachys* spp.
- Falso bambù (*Arundinaria japonica*)
- Cipresso di Leyland (*Cupressocyparis leylandii*)